



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piazza Marconi, 4 - 36028 ROSSANO VENETO (Vicenza)

tel. 0424 – 547110-125 C.F. 00261630248

e-mail: [lpp@comune.rossano.vi.it](mailto:lpp@comune.rossano.vi.it)

\*\*\*\*\*

Rep. Gen. n. 491 del 15/11/11

DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 55 DEL 15/11/11

**OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI STIMA INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ESISTENTI NEL COMUNE.**

## IL SEGRETARIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- con atto Rep. n. 235 del 16.07.1971 è stato sottoscritta fra il Comune di Rossano Veneto e la Società per Azioni “Società Italiana per il Gas” - ITALGAS S.p.A. - il contratto per la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale;
- all’art. 2 della convenzione allegata all’atto sopracitato si stabilisce che “*La concessione fatta col presente atto dal Comune alla Società avrà la durata di anni 29 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell’apposizione del visto di esecutorietà...*”;
- a seguito dell’esigenza di alcune estensioni impiantistiche, con delibera consiliare n. 65 del 11.06.1987, il Comune di Rossano Veneto ha approvato una nuova convenzione da stipulare con la Concessionaria del servizio gas, al contempo stanziando la somma di £450.000.000 quale contributo comunale alla realizzazione dei nuovi tratti di rete;
- in esecuzione della delibera consiliare sopracitata, con atto Rep. n. 872 del 07.03.1988, fra il Comune di Rossano Veneto e la società ITALGAS S.p.A. è stato sottoscritto un nuovo contratto di concessione, sostitutivo di quello allora vigente;
- all’art. 2 della convenzione allegata all’atto sopracitato si stabilisce che “*La concessione avrà la durata di anni 30 con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ...*”;
- all’art. 16 della convenzione allegata all’atto sopracitato è statuito che “*... Alla scadenza della concessione ... la Società trasferirà al Concedente stesso la proprietà degli impianti, a fronte del pagamento alla Società di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto nel R.D. n. 2578 del 15.10.1925. In particolare per tutti i beni elencati nella consistenza di cui al precedente art. 5 ed ancora esistenti, sul valore di stima come sopra determinato verrà concesso uno sconto del 20% ...*”;
- con delibera consiliare n. 24 del 27.04.1995 il Comune di Rossano Veneto ha consentito alla società ITALGAS S.p.A., Concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, di servire alcuni utenti residenti nel Comune di Galliera Veneta, e in seguito è stato sottoscritto un atto congiunto fra i Comuni di Rossano Veneto e Galliera Veneta, quindi, fra le due società concessionarie del servizio gas - ITALGAS S.p.A. per Rossano Veneto e TECNOMETAN s.r.l. per Galliera Veneta -, con il quale si prendeva atto della assegnazione alla società ITALGAS S.p.A. di alcuni utenti residenti a Galliera Veneta, in deroga alle clausole di esclusiva contenute nei contratti di concessione;

**CHE** il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000, attuativo della Direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della Legge n. 144 del 17.05.1999, innovando in modo rilevante il settore della distribuzione del gas naturale, fissava il termine ultimo del periodo transitorio per la completa liberalizzazione del mercato al

31.12.2005, con possibilità di incremento di tale periodo transitorio rimessa all'esercizio di un potere discrezionale conferito dallo stesso D. Lgs. ad ogni Ente Locale concedente il servizio;

**CHE**, con determinazione Rep. N. 24, Rep. Gen.le n. 354 del 12.07.2004, veniva conferito alla Società Varna s.r.l., con sede a Brescia in Via Corfù n. 72, l'incarico di collaborazione e assistenza tecnica per la valutazione della convenzione esistente fra il Comune e la Concessionaria del servizio gas nel territorio comunale, per l'analisi economico-patrimoniale inerente alla redditività del servizio stesso, per l'avvio delle procedure di riscatto degli impianti e per l'impostazione del trasferimento a soggetto terzo del servizio di gestione degli impianti di distribuzione del gas esistenti;

**CHE**, con deliberazione di C.C. n. 72 in data 29.09.05, veniva, tra l'altro, *confermata la stima industriale degli impianti, effettuata dalla Società VARNA S.r.l di Brescia* su incarico dell'Amministrazione Comunale e già oggetto di approvazione con delibera di C.C. n. 69 del 30.11.2004;

**CHE** con deliberazione di C.C. n. 87 dell'8.11.2005, il Comune di Rossano Veneto decideva, motivatamente, di non concedere alcun incremento del periodo transitorio in favore di Italgas Spa e con il medesimo atto, conseguentemente, individuava nel 31.12.2005 il termine di scadenza della concessione in essere, Rep. 872 del 7 marzo 1988, con Italgas Spa, deliberando altresì di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Rossano Veneto mediante licitazione privata ad evidenza comunitaria;

**ATTESO** che l'art. 23 "Disposizioni in materia di energia e attività produttive" del D.L. 30/12/2005, n. 273, convertito dalla Legge 23.02.06 n. 51, ha disposto la proroga del termine del periodo transitorio del servizio di distribuzione del gas - previsto dall'art. 15, c. 5, del D.lgs. 164 del 2000 - fino 31/12/2007 e, automaticamente, al 31/12/2009 al verificarsi di almeno una delle condizioni indicate al c. 7 del medesimo art. 15;

**RISCONTRATO** che la Società Gestrice ITALGAS S.p.a., prima dell'entrata in vigore della Legge 239/2004, aveva già maturato i requisiti di cui all'art. 15, c. 7 lett. b) e c) del D.lgs. 164/2000, come risulta dalla Dichiarazione Rep. N. 89437 del 21.12.2004, resa al Notaio Giancarlo Grassi Reverendini di Torino, in atti, e pertanto il rapporto concessorio con la Società gestrice ITALGAS S.p.a. era destinato a proseguire fino al 31/12/2007, con proroga automatica fino al 31.12.2009, ponendo così nel nulla il procedimento di gara nel mentre attivato dal Comune di Rossano Veneto;

**RILEVATO CHE**, per effetto del combinato disposto della L. n. 51 del 23.02.2006 e della Legge n. 239 del 23.08.2004, era facoltà del Comune, per motivi di pubblico interesse, prorogare la concessione per un periodo non superiore a un anno, e cioè fino al 31.12.2010;

**EVIDENZIATO** che a fine 2007 il legislatore è ripetutamente intervenuto in materia di distribuzione del gas e più precisamente con Legge 222/2007 e con Legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) ed in particolare:

- *l'art. 46 bis del D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito in Legge n. 222 del 29.11.2007, come modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge n. 244 del 24.12.2007, introduce un nuovo sistema di organizzazione del pubblico servizio di distribuzione gas, basato su ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio, da determinarsi da parte dei competenti Ministeri, previa individuazione dei criteri di gara e di valutazione delle offerte fissati in un cosiddetto "Bando tipo", sì da uniformare tra loro le gare che dovrebbero essere attivate a livello di ambiti territoriali minimi e di bacini ottimali d'utenza;*

**VISTO** l'art. 23 bis del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/2008, con il quale è stata operata una ulteriore riforma dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica, prevedendo, per tutti i tipi di servizi pubblici la forma di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica e la

definizione di bacini minimi in forma volontaristica, allo scopo di avvalersi dei vantaggi di economie di scala;

**RILEVATO** che tale riforma dei Servizi Pubblici Locali lascia tuttavia irrisolti alcuni problemi di fondo, primo fra tutti il ruolo degli Enti Locali che possono essere al tempo stesso regolatori, proprietari e gestori del servizio, demandando ai regolamenti di delegificazione la netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali;

**DATO ATTO** che, in ragione del regime di proroghe introdotto dalle succitate norme, è stato notificato, giusta nota prot. n. 2683 in data 19.02.2009, alla Società Gestrice ITALGAS S.p.a., l'avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/90 e s.m.i., volto a definire sul piano temporale, la sorte del rapporto concessorio in essere per la distribuzione del gas sul territorio comunale;

**PRESO ATTO** della comunicazione Prot. N. 5191 del 30.03.2009, a mezzo della quale ITALGAS S.p.a. ha trasmesso al Comune di Rossano Veneto lo stato di consistenza degli impianti di distribuzione a tutto il 31.12.2008 e la relativa valutazione patrimoniale riferita al 2008 di tali beni, effettuata secondo il criterio della stima industriale, confermando nel contempo la volontà di ricercare con l'Amministrazione Comunale ogni possibile intesa in ordine alla proroga, nei termini fissati dalla legislazione vigente, della durata del periodo transitorio;

**VISTO** l'atto Rep. n. 1907, sottoscritto in data 01.02.2010, aggiuntivo e modificativo al contratto di concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas Rep. n. 872 del 07/03/1988, con il quale le parti riconoscono e concordano che il rapporto concessorio in essere proseguirà fino al 31.12.2012;

**ATTESO CHE:**

- il D.M. 19.01.2011 (*Decreto Ambiti*) ha individuato gli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, attivando il disegno inerente la gara unica per ambiti (ATEM), rinviando, tuttavia la puntuale identificazione dei Comuni appartenenti a ciascun ATEM ad una successiva Conferenza Unificata e decretando il blocco delle gare comunali a partire dal 31.03.2011;
- il D.lgs 93/2011 ha reso possibile l'aggiudicazione delle gare comunali già bandite nel periodo compreso tra il 31.03.2011 ed il 29.06.2011 ed ha previsto il blocco della possibilità di indire gare comunali singole o in associazione diversa dagli ATEM;
- il D.M. 19.01.2011 (*Decreto Ambiti*) ha subito ben tre ricorsi avanti al TAR Lazio, volti a denunciare la contrarietà al Decreto Letta ed alla normativa comunitaria;

**RAVVISATA** l'imprescindibile necessità di effettuare la stima degli impianti in previsione della gara – d'ambito o meno - che dovrà obbligatoriamente essere attivata alla scadenza del rapporto concessorio in essere con la Società gestrice ITALGAS S.p.a;

**EVIDENZIATA** la particolare problematica della determinazione, ai sensi l'art. 15 – c. 5 del D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000, del rimborso da riconoscere a favore del Gestore uscente, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del R. D. 15.10.1925 n. 2578, che nella quasi generalità delle ipotesi, ha reso necessario devolvere la questione alla competenza di collegi arbitrali;

**CONSIDERATO** che gli esiti di recenti lodi arbitrali, si pongono in modo diametralmente opposto rispetto ai principi tecnico-giuridici in base ai quali è stata redatta la pur valida perizia del consulente tecnico dell'Ente;

**PRESO ATTO** che l'esito assai incerto di un eventuale arbitrato, fortemente condizionato dai criteri valutativi adottati, esporrebbe l'Ente al rischio di farsi carico di un onere per il rimborso al gestore uscente - peraltro soggetto ad interessi e rivalutazione monetaria fino alla data del saldo - assai maggiore di quanto previsto con stima di parte, vanificando le prospettive di vantaggi economici derivanti dal canone di concessione a seguito del trasferimento del servizio a soggetto terzo, tramite gara;

**RICHIAMATO** l'art. 2 "NORME TRANSITORIE", paragrafo B) "Operazioni propedeutiche al termine della concessione" dell'atto aggiuntivo Rep. N. 1907/2010, recante l'impegno assunto dal gestore ITALGAS S.p.a. di trasmettere **l'aggiornamento della consistenza e della valutazione del sistema distributivo gas nel Comune di Rossano**, nonché di aprire un **tavolo tecnico per la definizione in contraddittorio del valore degli impianti, ai fini della determinazione dell'indennizzo da corrispondere alla Società al termine della gestione**;

**RAVVISATA** la necessità di supportare il competente Ufficio sotto il profilo tecnico in funzione dell'impostazione del trasferimento a soggetto terzo del servizio di gestione degli impianti di distribuzione del gas esistenti nel Comune, ai sensi del D.lgs. 164/2000;

**CONSIDERATO** che l'art. 9 rubricato "Conferimento di incarichi senza procedura comparativa", comma 1 lett. c), del "Nuovo Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni", legittima tali affidamenti per "attività comportanti prestazioni di natura artistica, artigianale, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni";

#### **DATO ATTO:**

- Che con deliberazione di G.C. n. 93 in data 29.12.2008, successivamente modificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 31/2009, è stato adottato il "Nuovo Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni (art. 3, c. 56, legge 244/2007, come sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008);
- Che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e corrisponde ad un obiettivo determinato;
- Che con deliberazione di C.C. n. 49 in data 31.08.2011 è stato approvato il programma annuale degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, affidabili nel corso dell'esercizio 2011, tra i quali è stato individuato il presente incarico, per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze e qualificata professionalità in ragione della specificità e complessità della materia;
- Che è stata accertata l'inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente in ordine all'espletamento dell'incarico in questione e che pertanto si rende necessario conferire incarico a soggetto esterno all'Ente;
- Che l'affidamento del presente incarico è coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- Interpellato, all'uopo, lo STUDIO CAVAGGIONI S.c.a.r.l., con sede in Via Luigi Pirandello, 3/N – 37047 San Bonifacio (VR), in possesso dei requisiti professionali adeguati all'espletamento dell'incarico e di comprovata esperienza nel settore;
- Vista la proposta economica in data 27.07.2011, depositata al prot. C.le n. 11729 in data 10.08.2011, allegata sub A) alla presente, dell'ammontare di € 9.500 oltre IVA 21%, pari a complessivi € 11.495/00, comprendente anche tempi e modalità di espletamento dell'incarico;

**VISTO** il punto 11 della deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 05.07.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con il quale viene data attuazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2011 approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 46 del 08.06.2011, esecutiva e successivamente variato, con deliberazione di Consiglio Comunale N. 44 del 28.07.2011 dichiarata immediatamente eseguibile, con deliberazione di C.C. N. 46 del 31.08.2011 dichiarata immediatamente eseguibile, con deliberazione di G.C. N. 66 del 31.08.2011 dichiarata immediatamente eseguibile;

#### **DETERMINA**

1 - **di conferire**, per le ragioni in premessa evidenziate, allo Studio CAVAGGIONI S.c.a.r.l., con sede in Via Luigi Pirandello, 3/N – 37047 San Bonifacio (VR), C.F. e Partita IVA 03594460234 – l'incarico professionale di collaborazione e assistenza tecnica per l'attività di stima degli impianti di distribuzione del gas esistenti nel Comune;

2 - **di dare atto** che il rapporto tra il Comune di Rossano Veneto e la Società incaricata è regolato dalle norme contenute nell'allegato schema di disciplinare che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3 - **di precisare** che il compenso ammonta a complessivi € **9.500/00 oltre IVA** (complessivi € 11.495/00) e che eventuali ulteriori accessi sono da calcolarsi in aggiunta alla tariffa per un importo di € 300,00 + IVA. L'importo di € 11.495,00 trova regolare imputazione all'intervento 01.09.01.03 Cap. 230, voce "Prestazioni professionali per studi e collaudi" - Uscita del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, esecutivo.

4 - **di dare atto** che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo dell'organo di revisione oltre che trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento, nonché pubblicato sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 13 del medesimo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to** Dott. Paolo Orso

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex Art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE /  
GESTIONE DELLE ENTRATE**

**F.to** Rag. Zelia Pan

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**  
**Pubblicato all'Albo Comunale**

**DAL** .....

**Al** .....

**IL MESSO COMUNALE**

.....